



Istituto d'Istruzione Superiore del Biellese Orientale

Regolamento d'Istituto

2011/2012



INDICE

<i>PRINCIPI GENERALI</i>	5
Art.1 Scuola come luogo di educazione	5
Art.2 Il patto educativo di corresponsabilità per una formazione libera, democratica ed efficace	5
Art.3 Le componenti della comunità scolastica	5
Art. 4 Collaborazione con il territorio per la realizzazione di servizi.....	5
<i>I DIRITTI ED I DOVERI DEGLI STUDENTI</i>	6
Art. 5 Diritto e dovere all’istruzione e alla formazione.....	6
Art. 6 Diritto e dovere al rispetto della persona.....	6
Art. 7 Diritto e dovere d’informazione sulle scelte educative e formative e sulle problematiche educative.....	6
Art.8 Diritto all’orientamento scolastico e professionale.....	6
Art. 9 Diritti di partecipazione nella predisposizione del patto formativo docente – allievi e obbligo di rispetto del patto.....	7
Art. 10 Diritto di informazione e di proposta nella programmazione delle attività didattiche della classe e obbligo di partecipazione alle attività concordate	7
Art. 11 Diritto degli studenti alla promozione di attività aggiuntive ed extrascolastiche ed obbligo di rispetto degli impegni assunti.....	7
Art. 12 Diritto all’assistenza scolastica.....	8
Art. 13 Responsabilità della custodia dei beni personali portati in Istituto e responsabilità rispetto i beni dell’Istituto.....	8
Art. 14 Obbligo di frequenza e d’impegno nelle attività scolastiche.....	9
Art. 15 Diritti di documentazione del percorso scolastico della classe.....	9
Art. 16 Documento conclusivo del percorso formativo realizzato dalle classi V.....	9
<i>NORME PER LA PROGRAMMAZIONE E LA VALUTAZIONE DELLE PROVE DI VERIFICA</i>	10
Art. 17 Prove di verifica e termini per la comunicazione degli esiti.....	10
Art. 18 Valutazione delle prove di verifica.....	11
Art. 19 Obbligo da parte degli allievi di sottoporsi alle verifiche	11
Art. 20 Compiti in classe e limitazione del numero di verifiche giornaliere.....	11
Art. 21 Verifiche nel giorno di lunedì e organizzazione del lavoro degli studenti..	12
Art. 22 Programmazione delle verifiche individuali e dei test scritti.....	12
Art. 23 Diritto alla riservatezza.....	12
<i>NORME DISCIPLINARI</i>	13
Art. 24 Comportamento nella vita scolastica.....	13
Art. 25 Responsabilità disciplinare	13
Art. 26 Comportamenti che configurano mancanze disciplinari.....	13
Art. 27 Sanzioni disciplinari.....	14

<u>Art. 28 Allontanamento di studenti che costituiscono un pericolo per la comunità scolastica.....</u>	<u>18</u>
<u>Art. 29 Organi disciplinari.....</u>	<u>18</u>
<u>NORME DI GARANZIA.....</u>	<u>19</u>
<u>Art. 30 Comitato di garanzia a tutela dei diritti degli studenti.....</u>	<u>19</u>
<u>Art. 31 Diritto di ricorso contro i provvedimenti disciplinari.....</u>	<u>20</u>
<u>PARTECIPAZIONE ORGANIZZATA DEGLI STUDENTI ALLA VITA SCOLASTICA.....</u>	<u>21</u>
<u>Art. 32 Diritto alla partecipazione alla vita scolastica e alle scelte d'istituto.....</u>	<u>21</u>
<u>Art. 33 I rappresentanti di classe.....</u>	<u>21</u>
<u>Art. 34 Il comitato studentesco.....</u>	<u>21</u>
<u>Art. 35 Assemblee di classe</u>	<u>21</u>
<u>Art. 36 Assemblee d'istituto.....</u>	<u>22</u>
<u>Art. 37 Diritto di riunione</u>	<u>23</u>
<u>Art. 38 Diritto di associazione.....</u>	<u>23</u>
<u>RAPPORTI SCUOLA - FAMIGLIA.....</u>	<u>24</u>
<u>Art. 39 Finalità.....</u>	<u>24</u>
<u>Art. 40 Famiglie e il piano dell'offerta formativa</u>	<u>24</u>
<u>Art. 41 Diritti e doveri delle famiglie.....</u>	<u>24</u>
<u>Art. 42 Rapporti docenti famiglie – ricevimento parenti.....</u>	<u>24</u>
<u>Art. 43 Diritto di visione degli atti.....</u>	<u>24</u>
<u>Art. 44 Comunicazioni scuola – famiglia.....</u>	<u>25</u>
<u>Art. 45 Valutazioni periodiche degli studenti.</u>	<u>25</u>
<u>Art. 46 Problematiche alunno/docente.....</u>	<u>25</u>
<u>Art. 47 Problematiche allievo/i in situazione di handicap e consiglio di classe.....</u>	<u>26</u>
<u>Art. 48 I consigli di classe.....</u>	<u>26</u>
<u>LA FUNZIONE DOCENTE E RAPPORTI CON GLI STUDENTI.....</u>	<u>27</u>
<u>Art. 49 Professionalità docente</u>	<u>27</u>
<u>Art. 50 Difficoltà di rapporto studenti-docenti</u>	<u>27</u>
<u>Art. 51 Esposti a carico dei docenti.....</u>	<u>27</u>
<u>NORME DIVERSE RIGUARDANTI LA VITA INTERNA D'ISTITUTO.....</u>	<u>28</u>
<u>Art. 52 Apertura della scuola.....</u>	<u>28</u>
<u>Art. 53 Orario scolastico.....</u>	<u>28</u>
<u>Art. 55 Pausa pranzo.....</u>	<u>29</u>
<u>Art. 56 Ritardi degli studenti.....</u>	<u>29</u>
<u>Art. 57 Permessi d'uscita anticipata</u>	<u>30</u>
<u>Art. 58 Uscita temporanea dall'aula.....</u>	<u>30</u>
<u>Art. 59 Norme attinenti le attività di educazione fisica.....</u>	<u>31</u>

<u>Art. 60</u> <u>Studenti che non si avvalgono dell'insegnamento della religione cattolica.</u>	<u>31</u>
<u>Art. 61</u> <u>Assenze degli studenti.....</u>	<u>32</u>
<u>Art. 62</u> <u>Annotazioni sul registro di classe.....</u>	<u>33</u>
<u>Art. 63</u> <u>Spazi per la comunicazione.....</u>	<u>33</u>
<u><i>MODIFICA DEI DOCUMENTI CHE COSTITUISCONO IL CONTRATTO</i></u> <u><i>FORMATIVO DELLA SCUOLA E NORME FINALI.....</i></u>	<u>34</u>
<u>Art. 64</u> <u>Norme procedurali per l'adozione di modifiche sostanziali al POF o al</u> <u>regolamento scolastico.....</u>	<u>34</u>
<u>Art. 65</u> <u>Diritto di ricorso per violazione dello statuto delle studentesse e degli</u> <u>studenti.....</u>	<u>34</u>

PRINCIPI GENERALI

Art.1 Scuola come luogo di educazione

Obiettivo dell'Istituto d'Istruzione Superiore del Biellese Orientale è quello di concorrere alla formazione umana, sociale, culturale e professionale degli studenti.

Ogni persona che partecipa alla vita dell'Istituto, deve concorrere alla realizzazione delle finalità della scuola ed è responsabile di fronte agli altri del proprio comportamento e del proprio operato.

In quanto luogo educativo, anche l'abbigliamento di ogni persona all'interno della scuola o nel corso di ogni attività interna o esterna organizzata dall'Istituto o a cui l'Istituto partecipa deve essere decoroso, corretto e rispettoso degli altri e dei luoghi ed in ogni caso consentire il riconoscimento individuale.

Art.2 Il patto educativo di corresponsabilità per una formazione libera, democratica ed efficace

Tutta l'attività dell'Istituto deve attuarsi realizzando i principi di democrazia, libertà, solidarietà e convivenza civile.

I ragazzi, le famiglie e l'Istituto all'atto dell'iscrizione sottoscrivono un patto di corresponsabilità con il quale ognuno per la sua parte si assume degli obblighi da rispettare necessari per realizzare un efficace processo di formazione ed educazione che ponendo al centro lo studente si realizza nella libertà, nella democrazia e nel rispetto delle regole di convivenza.

Art.3 Le componenti della comunità scolastica

L'Istituto è un luogo di vita che vede la presenza personale docente e non docente e pone al centro lo studente, prima di tutto a lui, per soddisfare ai suoi bisogni di crescita, educazione, formazione e istruzione sono destinate le attività svolte dalle altre componenti scolastiche.

L'istituto nel perseguire gli obiettivi posti ha bisogno del contributo determinante delle famiglie degli studenti .

Il personale docente è impegnato a prestare la propria opera con competenza e serietà professionale.

Ogni operatore della scuola deve assicurare prestazioni adeguate al ruolo che ricopre, al fine di garantire il buon funzionamento dell'organizzazione scolastica.

Art. 4 Collaborazione con il territorio per la realizzazione di servizi.

L'Istituto, utilizzando le competenze professionali che esprime il personale e le risorse strutturali disponibili, può realizzare servizi di formazione professionale e culturale per i diversi soggetti presenti sul territorio che, in forma singola o associata, ne fanno richiesta.

La realizzazione di tali servizi è parte della missione dell'Istituto quale luogo di educazione e formazione umana, sociale, culturale e professionale presente e vitale sul territorio.

I DIRITTI ED I DOVERI DEGLI STUDENTI

Art. 5 Diritto e dovere all'istruzione e alla formazione

Lo studente è posto al centro della vita scolastica. Ha il diritto ad una formazione culturale e professionale qualificata secondo le modalità e i contenuti previsti nel Piano dell'offerta formativa.

Il percorso formativo proposto dall'Istituto deve rispettare e valorizzare l'identità personale degli studenti e dei diversi componenti la comunità scolastica.

Lo studente ha il dovere di impegnarsi, utilizzando tutte le sue capacità, per raggiungere gli obiettivi educativi e di apprendimento propri del suo percorso di studi.

Le famiglie devono sostenere lo studente affinché possa raggiungere i migliori risultati possibili in base alle sue capacità.

Art. 6 Diritto e dovere al rispetto della persona.

L'insegnante nello svolgere la sua attività educativa è tenuto a rispettare lo studente. Nei casi in cui occorra richiamare lo studente a causa di comportamenti scorretti, non devono mai essere espressi giudizi sulla persona e sul contesto sociale in cui vive.

Lo studente deve rispettare i propri compagni l'insegnante ed ogni altro operatore o persona presente nel contesto scolastico sia per la dignità intrinseca di ogni persona sia per il ruolo che ognuno ricopre.

Art. 7 Diritto e dovere d'informazione sulle scelte educative e formative e sulle problematiche educative

Gli studenti e le loro famiglie all'atto della prima iscrizione all'Istituto hanno diritto ad essere informati sulle scelte educative e organizzative adottate, pertanto viene loro consegnato un documento informativo nel quale vengono riportati gli aspetti più importanti del Piano dell'offerta formativa, del regolamento d'istituto e dello statuto delle studentesse e degli studenti.

Lo stesso materiale viene consegnato ai docenti in servizio presso l'Istituto. Studenti, genitori, docenti e non docenti potranno reperire in ogni momento nel sito dell'Istituto o nell'albo presente in ogni sede, copia integrale del Piano dell'Offerta Formativa e dei regolamenti.

Le principali decisioni che riguardano le scelte educative e formative devono essere assunte in modo democratico e assicurando la partecipazione più ampia.

Le famiglie, nel rispetto delle norme sulla riservatezza, hanno il dovere d'informare l'Istituto delle problematiche che possono insorgere nella vita scolastica a causa di particolari situazioni sociali, psicologiche e fisiche in cui si trova lo studente.

Art.8 Diritto all'orientamento scolastico e professionale

Gli studenti hanno diritto a partecipare ad attività di orientamento a carattere formativo e informativo, al fine di poter assumere con consapevolezza decisioni che riguardano il loro percorso scolastico e l'inserimento nella vita lavorativa.

Art. 9 Diritti di partecipazione nella predisposizione del patto formativo docente – allievi e obbligo di rispetto del patto.

Il patto formativo docente-allievi, è la dichiarazione esplicita e partecipata, delle modalità relazionali e delle attività disciplinari che ogni docente intende realizzare nell'attività scolastica. Deve essere predisposto in coerenza con le scelte educative e didattiche dell'Istituto.

Nel patto formativo il docente definisce e comunica agli studenti:

- gli obiettivi di apprendimento ed educativi previsti nell'ambito specifico della disciplina;
- il percorso per raggiungerli e il programma annuale che si intende svolgere;
- le modalità ed i tempi di valutazione dell'attività scolastica;
- i percorsi didattici per il recupero di situazioni di ritardo nella preparazione e di recupero del debito formativo.

Gli studenti hanno il diritto di formulare proposte e di avanzare richieste volte a rendere il percorso disciplinare più rispondente ai bisogni formativi che esprimono.

I genitori possono chiedere di venire a conoscenza del patto formativo sottoscritto tra docente e allievi ed esprimere pareri e proposte in merito.

Gli studenti possono presentare le loro osservazioni e richiedere l'approfondimento di alcune tematiche previste nel programma delle materie o ad esso connesse.

Il patto formativo è un atto che vincola il docente e gli studenti al rispetto di quanto in esso previsto ed è possibile derogare da esso solo motivandone le ragioni in consiglio di classe.

Art. 10 Diritto di informazione e di proposta nella programmazione delle attività didattiche della classe e obbligo di partecipazione alle attività concordate

La programmazione delle attività didattiche della classe è effettuata collegialmente dai docenti nell'ambito dei Consigli di classe, dopo aver preventivamente ascoltato le richieste presentate dai rappresentanti degli studenti e dei genitori.

Di tale programmazione il coordinatore di classe dà informazione a tutti gli studenti.

Nel caso in cui nella programmazione di classe si concordasse con gli studenti e con le loro famiglie di realizzare attività specifiche a carattere didattico ed educativo, gli studenti sono tenuti a parteciparvi, fatta eccezione ragioni motivate che la rendono impossibile.

Art. 11 Diritto degli studenti alla promozione di attività aggiuntive ed extrascolastiche ed obbligo di rispetto degli impegni assunti

Gli studenti singoli o in gruppo possono richiedere all'Istituto la realizzazione di attività formative aggiuntive da svolgersi in orario non scolastico. Può essere richiesta anche l'effettuazione di attività extrascolastiche.

La richiesta deve essere presentata in forma scritta al dirigente scolastico direttamente o per tramite del docente coordinatore di classe.

Entro 30 gg. dalla presentazione deve essere data risposta all'istanza motivando l'eventuale risposta negativa.

L'Istituto è tenuto a rispondere alle richieste coerenti con le finalità educative e formative, entro il limite delle risorse finanziarie ed umane disponibili.

In caso di realizzazione di attività aggiuntive richieste dagli studenti, l'Istituto potrà chiedere il deposito cauzionale di una somma a garanzia dell'impegno e della partecipazione all'attività richiesta. Tale somma viene

restituita al termine dell'attività a tutti quegli studenti che hanno rispettato gli impegni assunti.

Si potrà chiedere agli allievi di contribuire economicamente alle spese di effettuazione di attività integrative extrascolastiche o comunque di qualsiasi attività la cui partecipazione non sia obbligatoria.

Gli studenti che decidono di partecipare ad attività aggiuntive, complementari scolastiche ed extrascolastiche non obbligatorie, sono tenuti a rispettare gli impegni assunti. La mancata immotivata partecipazione ad un'attività per la cui organizzazione l'Istituto ha dovuto sostenere oneri finanziari, può determinare la richiesta di partecipazione alle spese sostenute, anche se non erano inizialmente previsti oneri a carico degli studenti. Nel caso in cui la partecipazione prevedeva il versamento di un contributo, la somma versata non verrà restituita ed eventualmente, nel caso lo studente non avesse ancora versato in tutto o in parte il contributo richiesto, l'Istituto potrà esigere il versamento dell'intera somma. Il rilascio successivo allo studente di documenti e certificazioni da parte dell'Istituto, potrà essere subordinato al pagamento di quanto da lui dovuto.

Art. 12 Diritto all'assistenza scolastica

Qualora emergano difficoltà economiche nel nucleo familiare degli studenti, l'Istituto, facendo ricorso ai fondi per l'assistenza scolastica non convittuale e ad altri eventuali fondi a ciò destinati, concorrerà, entro i limiti delle proprie disponibilità finanziarie, alle spese sostenute dagli allievi e dalle loro famiglie per l'acquisto dei libri, materiale scolastico e per la partecipazione ad attività didattiche quali visite d'istruzione, soggiorni scolastici in Italia e all'estero, ecc.

L'erogazione di tali contributi è regolata da norme previste in specifici regolamenti o comunque con appositi atti deliberativi.

Ogni eventuale falsa dichiarazione della famiglia o dello studente, tesa ad ottenere un ingiusto vantaggio, oltre ad essere oggetto di sanzione, potrà essere causa dell'esclusione dello studente dalle provvigioni o vantaggi richiesti. Nei casi più gravi, l'Istituto si riserva di denunciare il fatto all'autorità giudiziaria e/o alla guardia di finanza.

Art. 13 Responsabilità della custodia dei beni personali portati in Istituto e responsabilità rispetto i beni dell'Istituto.

Qualunque persona entri nell'Istituto, è responsabile della custodia dei beni personali che introduce nei locali scolastici. In particolare i beni di valore (telefonini, orologi, gioielli, portafogli, ecc.) non devono essere lasciati incustoditi nei locali della scuola. L'Istituto non risponde di eventuali sottrazioni, ammanchi o smarrimenti.

Coloro che dovessero impossessarsi indebitamente di beni altrui se individuati, dovranno sottostare a specifiche sanzioni disciplinari; nel caso si renda opportuno e ne ricorrano gli estremi, saranno denunciati all'autorità giudiziaria.

Gli studenti e il personale scolastico sono tenuti al corretto uso dei beni dell'Istituto.

Qualora vi siano rotture sicuramente dovute a comportamenti dolosi o gravemente colposi, il responsabile dovrà provvedere al pagamento dei danni causati.

Qualora vi siano rotture sicuramente dovute a comportamenti dolosi o gravemente colposi causati da studenti, ma questi non siano stati identificati, i danni non altrimenti rimborsati saranno esattamente determinati e verranno coperti da incrementi della tassa d'iscrizione.

Art. 14 Obbligo di frequenza e d'impegno nelle attività scolastiche

Lo studente iscritto è tenuto a frequentare regolarmente le lezioni e ad impegnarsi nell'attività scolastica, sia in classe sia a casa.

Per disposizione di legge, salvo casi eccezionali debitamente documentati e motivati, valutati dagli organi collegiali d'Istituto competenti, chi è assente per oltre il 25% delle ore di lezione non viene ammesso all'anno successivo o agli esami conclusivi del corso.

La frequenza irregolare non motivata, quando ha effetti negativi sull'apprendimento, compromette la regolare effettuazione del percorso scolastico e sarà oggetto di valutazione nell'ambito del voto di comportamento.

Ogni studente deve garantire un adeguato impegno nelle attività scolastiche, tale da consentirgli il raggiungimento degli obiettivi di apprendimento che sono da lui conseguibili.

Le famiglie, chiedendo l'iscrizione dello studente alla scuola, assicurano la loro collaborazione per contribuire alla migliore realizzazione possibile del percorso scolastico del ragazzo/a.

Art. 15 Diritti di documentazione del percorso scolastico della classe.

Al termine di ogni anno scolastico gli studenti hanno il diritto di ricevere una comunicazione, da parte dei diversi docenti, nella quale siano esplicitati gli argomenti che sono stati trattati e le attività disciplinari svolte nel corso dell'anno. Tale comunicazione deve essere depositata in forma scritta presso la segreteria entro il giorno di svolgimento degli scrutini finali, deve essere predisposta dal docente che la sottoscrive e deve venire controfirmata da almeno due studenti della classe.

Ogni allievo ha diritto di richiederne copia.

Art. 16 Documento conclusivo del percorso formativo realizzato dalle classi V.

Il Consiglio delle classi V, entro il 15 maggio, predispone ed approva un documento dal quale deve emergere con chiarezza il percorso formativo fatto dalla classe nell'ultimo anno. Predetto documento sarà messo a disposizione di ogni studente e di chiunque abbia un legittimo interesse.

Il contenuto minimo del documento del 15 maggio è il seguente:

- una nota introduttiva, dalla quale si evince il quadro complessivo della classe, gli elementi essenziali del percorso formativo, le attività svolte, una valutazione globale sulla capacità propositiva e sulla partecipazione al dialogo educativo,
- disciplina per disciplina, vengono indicate le situazioni di partenza della classe, gli argomenti trattati, i metodi e i mezzi utilizzati per l'attività didattica, gli obiettivi perseguiti, gli strumenti ed i criteri di valutazione adottati;
- Una nota di sintesi nella quale si rende conto dell'attività svolta nell'ambito del percorso di alternanza scuola-lavoro o dell'area di

progetto o di ogni altra attività di particolare rilievo svolta collegialmente dalla classe.

- Al fine di fornire utili indicazioni alla commissione d'esame per la predisposizione della terza prova, dovranno essere indicate le modalità di verifica disciplinare e pluridisciplinare utilizzate nel corso dell'anno scolastico allegando al documento esempi esplicativi delle prove effettuate.

Il consiglio di classe nel corso dello scrutinio finale, provvederà, se ritenuto necessario, ad aggiornare i dati del documento riportando i dati finali relativi agli obiettivi raggiunti e al numero di ore di lezione svolte per ogni disciplina e globalmente. In tale occasione verranno inoltre riportati i dati di sintesi relativi ai risultati conseguiti dagli studenti nell'ambito dei corsi di terza area.

Contestualmente alla pubblicazione del documento del 15 maggio, saranno comunicati i nomi dei docenti designati dal Consiglio di classe a fare parte della commissione per l'esame di stato.

NORME PER LA PROGRAMMAZIONE E LA VALUTAZIONE DELLE PROVE DI VERIFICA

Art. 17 Prove di verifica e termini per la comunicazione degli esiti

Ogni verifica orale, scritta o pratica ha quale scopo primario quello di favorire il processo di autovalutazione da parte dello studente.

Le verifiche possono avere carattere puramente formativo, quando finalizzate ad accertare l'avvenuta comprensione di un argomento o quando volte unicamente a consentire l'autovalutazione dell'allievo, oppure carattere sommativo, quando finalizzate ad esprimere una valutazione del docente circa il grado di raggiungimento degli obiettivi posti.

Il voto con il quale il docente esprime una valutazione sulla verifica sommativa effettuata, deve essere sempre motivato allo studente con un giudizio o sulla base di una griglia di valutazione. Non necessitano di motivazione le valutazioni derivanti dalla somma di punteggi assegnati ai singoli esercizi di un test.

Nel caso di colloquio, la valutazione deve essere espressa dal docente al termine della verifica orale o al più nel corso della lezione successiva.

Nel caso di prove scritte o pratiche il docente deve verificarne il contenuto ed esprimere un giudizio comunicandolo allo studente preferibilmente entro dieci giorni dall'effettuazione della prova. In ogni caso il giudizio deve essere comunicato agli allievi entro e non oltre quindici giorni dall'avvenuta verifica.

I voti assegnati devono essere riportati nel registro elettronico entro 5 giorni dall'avvenuta comunicazione agli studenti.

Al fine di rendere più agevole la correzione degli elaborati, i docenti possono procedere ad effettuarla presso il proprio domicilio portando con sé le prove realizzate dagli studenti .

Le prove scritte e pratiche, una volta corrette e registrato il voto nel registro personale del docente, possono essere consegnate agli studenti al fine di permetterne la visione alla famiglia. Gli studenti e le loro famiglie sono

responsabili della conservazione e della restituzione degli elaborati consegnati, nel caso di smarrimento farà fede il voto registrato nel registro del docente. Nel caso di manomissione della prova da parte dello studente con aggiunte o correzioni, si procederà con sanzioni di carattere amministrativo, stabilite dal consiglio di classe in ragione della gravità del fatto e con eventuale denuncia all'autorità giudiziaria.

Oltre alle prove individuali realizzate in classe nell'ambito dell'ordinaria attività didattica, possono essere oggetto di valutazione:

- Prove disciplinari o pluridisciplinari realizzate da gruppi di allievi. In questo caso oggetto specifico di valutazione sono le competenze di produzione e di lavoro in équipe;
- attività o elaborati realizzati nel contesto di progetti;
- attività o elaborati realizzati in preparazione, durante o al termine di tirocini o iniziative di alternanza scuola e lavoro;
- attività o elaborati realizzati in preparazione, durante o al termine di visite d'istruzione.

Prima dello svolgimento degli scrutini, agli studenti devono comunque essere stati comunicati i voti di tutte le verifiche sulla base delle quali viene formulata dal docente la proposta di voto di scrutinio.

Art. 18 Valutazione delle prove di verifica

Il giudizio del docente sulle verifiche comporta anche l'espressione di un voto compreso tra 1 e 10. Il voto espresso deve corrispondere alla scala di valutazione concordata nel Collegio docenti e comunicata agli allievi.

Nelle prove oggettive il voto non è necessario venga accompagnato da giudizi scritti.

Art. 19 Obbligo da parte degli allievi di sottoporsi alle verifiche

Gli studenti sono tenuti a sottoporsi alle prove di verifica ogni qualvolta invitati dal docente nel rispetto del patto formativo comunicato in avvio di anno scolastico.

La valutazione delle prove di studenti che si rifiutano di rispondere alle domande poste dal docente o che consegnano in bianco il foglio della prova scritta o che non predispongono la prova pratica è pari a uno. Tale voto influenzerà la valutazione intermedia e finale dello studente.

Art. 20 Compiti in classe e limitazione del numero di verifiche giornaliere

I compiti in classe devono essere preannunciati agli studenti con almeno cinque giorni di anticipo, contestualmente il docente provvederà ad effettuare l'apposita annotazione nel registro di classe.

In ogni giorno può essere programmato in una classe lo svolgimento al massimo di due compiti in classe.

Ogni giorno l'allievo non può essere sottoposto a più di tre verifiche.

La norma di cui al comma precedente non vale per gli studenti che sono stati assenti in occasione di verifiche scritte e orali programmate.

Nel caso in cui un docente non rispetti le norme del regolamento in ordine alla programmazione ed effettuazione delle verifiche è diritto e dovere degli

studenti segnalare il fatto al direttore di corso o al dirigente scolastico. Il Dirigente scolastico assumerà i provvedimenti del caso.

Art. 21 Verifiche nel giorno di lunedì e organizzazione del lavoro degli studenti.

Dato lo sviluppo dell'attività didattica in cinque giorni settimanali, di norma al lunedì gli allievi sono tenuti a sostenere prove di verifica.

I docenti dovranno operare in modo tale che in un dato giorno su un singolo allievo non gravi un carico di lavoro eccessivo e dovranno favorire un'adeguata organizzazione dell'attività di studio.

Art. 22 Programmazione delle verifiche individuali e dei test scritti

E' diritto-dovere del singolo docente valutare se deve essere preventivamente annunciata agli allievi interessati l'effettuazione di prove di verifica orali o di test scritti che non si configurino come compiti in classe.

Art. 23 Diritto alla riservatezza

E' diritto di ogni studente richiedere che le comunicazioni personali, siano fornite personalmente al solo interessato e alla famiglia.

Al fine di garantire la trasparenza e l'oggettività nelle valutazioni, nel rispetto delle normative vigenti e degli indirizzi del garante per la privacy, i voti relativi alle singole prove sostenute dallo studente, i voti espressi in sede di scrutinio intermedio e di scrutinio finale, non sono considerati dati o informazioni personali, pertanto non sono soggetti alle norme sulla privacy. Per gli esiti delle prove d'esame, si segue lo specifico della normativa in essere.

Tutti i dati personali degli allievi devono essere conservati in modo tale da non consentirne l'accesso a terzi. Possono essere comunicati o trasmessi solo a soggetti che, in base alla normativa vigente, abbiano il diritto di averne conoscenza.

NORME DISCIPLINARI

Art. 24 Comportamento nella vita scolastica

Ogni persona presente nell'Istituto è tenuta a mantenere in ambito scolastico un comportamento rispettoso della libertà e della dignità umana delle persone, in coerenza con i principi di collaborazione e solidarietà affermati nella comunità civile e richiamati nel piano dell'offerta formativa e/o nel patto educativo di corresponsabilità.

Gli studenti che mantengono un comportamento indisciplinato quale espressione di un malessere ed un disagio sociale, saranno aiutati con interventi specifici e mirati che favoriscano il recupero totale o parziale della situazione di disagio che esprimono. Tuttavia non saranno tollerati comportamenti che compromettano in modo grave la crescita sociale e culturale degli altri studenti.

Gli studenti che violano le norme disciplinari saranno sanzionati secondo quanto previsto nel presente regolamento.

Il personale docente e non docente che in ambito scolastico adotta un comportamento non rispettoso della dignità e della libertà delle persone, sarà sottoposto a procedimento disciplinare secondo quanto previsto dalla normativa di legge e contrattuale vigente.

Art. 25 Responsabilità disciplinare

La responsabilità disciplinare è personale.

Prima che si proceda ad applicare una sanzione disciplinare, lo studente deve essere invitato ad esporre le proprie ragioni.

Le infrazioni disciplinari connesse al comportamento non influiscono sulla valutazione del profitto della singola disciplina ma sono elemento di valutazione nell'assegnazione del voto di comportamento da parte del Consiglio di Classe.

Art. 26 Comportamenti che configurano mancanze disciplinari.

Sono considerate mancanze disciplinari che determinano l'applicazione di sanzioni scolastiche, comportamenti quali:

- A. compiere atti violenti o intimidatori nei confronti di altre persone, sia che avvengano a scuola o nel percorso casa-scuola o in attività nella cui organizzazione la scuola sia coinvolta;
- B. compiere atti che volontariamente o per grave noncuranza determinano il danneggiamento di strutture attrezzature, arredi o altri beni, sia che avvengano a scuola o nel percorso casa-scuola o in attività nella cui organizzazione la scuola sia coinvolta;
- C. compiere ogni atto considerato reato in base alle norme penali vigenti;
- D. omettere di informare i docenti o il Dirigente scolastico circa fatti avvenuti in ambito scolastico o nel percorso casa-scuola che comportino: atti di violenza, intimidazione o danneggiamenti, attività illecite quali ad esempio lo spaccio di sostanze stupefacenti;
- E. abbandonare l'istituto senza autorizzazione o sottrarsi alla vigilanza del personale scolastico nel corso di attività svolte all'esterno dell'istituto;
- F. impedire il regolare svolgimento delle attività scolastiche con continui atti di disturbo;
- G. mancare di rispetto per le altre persone che compongono la comunità scolastica;

- H. falsificare dati contenuti nelle comunicazioni alle famiglie o non consegnare tali comunicazioni;
- I. fumare all'interno dell'istituto;
- J. omettere la presentazione delle giustificazioni relative ad assenze o ritardi per tre o più giorni da quando queste si sono verificate;
- K. vestirsi, relazionarsi o utilizzare linguaggi indecenti o comunque non rispettosi degli altri e dei luoghi in cui si è presenti;
- L. durante le ore di lezione fare uso dei cellulari od altri dispositivi elettronici (quali lettori MP3, MP4, videogiochi, ecc.) od anche tenerli in funzione se non autorizzati dal docente che può consentirne l'uso per scopi di carattere didattico;
- M. effettuare registrazioni sonore e/o visive durante le ore di lezione, senza averlo concordato con il docente e aver avvisato i compagni;
- N. Comportamenti gravemente scorretti nell'ambito di visite d'istruzione o attività didattiche esterne;
- O. Comportamenti scorretti durante la pausa pranzo;
- P. ogni altro atto o comportamento che per la sua natura o conseguenze leda i principi di convivenza civile o impedisca il regolare sviluppo delle attività scolastiche.

Art. 27 Sanzioni disciplinari

I provvedimenti disciplinari che possono essere adottati, riportati di seguito in ordine di gravità, consistono:

1. nel richiamo verbale formale;
2. nell'annotazione nel registro di classe del comportamento assunto dallo studente;
3. affidamento di un lavoro scolastico aggiuntivo con eventuale valutazione;
4. nel sequestro temporaneo di oggetti utilizzati dallo studente quale causa o strumento di violazione delle norme comportamentali;
5. nel richiamo formale scritto e riportato nel fascicolo personale;
6. nella sospensione con obbligo di frequenza;
7. nella sospensione dalle attività in corso;
8. nella sospensione per uno o più giorni, senza obbligo di frequenza o in sanzione alternativa di durata almeno equivalente;
9. nell'allontanamento immediato, ma temporaneo, dalla comunità scolastica;
10. nell'allontanamento definitivo dalla comunità scolastica.

A. Nel caso di gravi o reiterate infrazioni disciplinari riguardanti atti di intimidazione o violenza, vandalismo, reati penalmente perseguibili, impedimenti ripetuti al regolare svolgimento dell'attività didattica, il consiglio di classe può decidere il temporaneo allontanamento dello studente dalla comunità scolastica per un periodo compreso tra uno e quattordici giorni. All'atto di comminare la sanzione di sospensione il Consiglio di classe, nella sola componente docenti, dispone i compiti che lo studente deve svolgere e gli argomenti da studiare nei giorni di mancata frequenza. L'allontanamento potrà essere momentaneamente sospeso qualora lo studente, ammettendo le sue responsabilità, dimostri ravvedimento e si renda disponibile a svolgere attività diverse a favore della comunità scolastica o in ambito sociale che comportino un impegno personale. Tale attività viene concordata con il Dirigente scolastico, il

quale disporrà la revoca definitiva del provvedimento di allontanamento solo dopo che l'attività è stata svolta dallo studente e questi abbia dimostrato per un congruo periodo di tempo di non aver ripetuto atti analoghi, per gravità, a quelli che avevano originato il provvedimento disciplinare. Qualora gli atti compiuti dallo studente si configurino come reati penali che per le loro caratteristiche non comportano obbligo di denuncia, sarà il Dirigente scolastico a decidere se comunicare il fatto all'autorità giudiziaria, sentite le persone coinvolte e il coordinatore di classe.

B. Nel caso di atti volontariamente compiuti o dovuti a grave noncuranza che determinino il danneggiamento di strutture, attrezzature, arredi o altri beni della scuola o delle persone che la frequentano, al responsabile sarà richiesto il risarcimento dei danni provocati. Qualora questi si rifiuti, il Dirigente scolastico, sentita la giunta esecutiva del consiglio d'istituto, potrà ricorrere alla magistratura civile per ottenere il risarcimento.

C. Nel caso di atti che disturbino il regolare svolgimento dell'attività scolastica, lo studente potrà essere richiamato in forma verbale o scritta con annotazione nel registro di classe a seconda della gravità del comportamento o del suo ripetersi nel tempo. Il docente, annotandolo nel registro di classe, potrà affidargli il compito di predisporre ricerche o approfondimenti sui temi oggetto della lezione disturbata o su argomenti connessi, al fine di favorire il corretto apprendimento della materia. Il lavoro di approfondimento o ricerca dovrà essere proposto in forma scritta, nel caso il docente lo ritenga utile verrà esposto alla classe, sarà oggetto di verifica e valutazione secondo i criteri ordinari. Il disturbo ripetuto nel tempo, comporta il richiamo scritto, inserito nel fascicolo personale e comunicato alla famiglia. Nei casi più gravi o per reiterati comportamenti scorretti, si potrà dare luogo ad un richiamo formale inserito nel fascicolo personale dello studente, alla sospensione dalle attività didattiche con obbligo di frequenza, all'adozione di un provvedimento che obbliga lo studente a frequentare attività scolastiche aggiuntive in orario extrascolastico fino a giungere all'adozione da parte del Consiglio di classe, di un provvedimento di allontanamento temporaneo dalla scuola.

D. Gli studenti che con i loro comportamenti, individuali o di gruppo, oggettivamente proteggono i responsabili di atti di intimidazione o violenza o che hanno determinato il danneggiamento di cose o che siano penalmente illeciti saranno ammoniti con un richiamo scritto, inserito nel fascicolo personale e comunicato alle famiglie. La sanzione verrà comminata dal Dirigente scolastico (o per esso dal coordinatore di classe). Inoltre il docente che ha assistito o conosciuto i fatti o il coordinatore di classe possono assegnare compiti aggiuntivi nella propria disciplina d'insegnamento o chiedere allo studente la predisposizione di ricerche su fatti o argomenti riguardanti l'educazione alla legalità o la lettura di testi e la loro riproposizione con riassunti. Il docente procederà alla valutazione degli elaborati. L'eventuale mancata effettuazione dei

compiti aggiuntivi o di altri elaborati richiesti, comporta una valutazione pari all'impreparato.

E. Gli studenti sottrattisi alla vigilanza del personale scolastico, che abbiano abbandonato l'istituto senza permesso, o che per il loro comportamento dimostrino di non saper rispettare le regole della convivenza sociale, nell'anno scolastico in corso ed eventualmente anche in quello successivo, non potranno partecipare ad attività esterne alla scuola (viaggi d'istruzione, visite guidate, ecc.), fatta eccezione per gli stage di lavoro, e/o ad attività scolastiche esterne. La sanzione sarà comminata dal consiglio di classe, unitamente ad un richiamo scritto e all'eventuale sospensione per uno o più giorni dall'attività didattica; Il provvedimento verrà inserito nel fascicolo personale dello studente e comunicato alla famiglia.

F. Lo studente che adotti comportamenti irrispettosi nei confronti di altri componenti della comunità scolastica, potrà essere richiamato in forma verbale o scritta dal docente responsabile della vigilanza, dal coordinatore di classe o dal Dirigente scolastico. Inoltre il docente che ha assistito o conosciuto i fatti o il coordinatore di classe possono assegnare compiti aggiuntivi nella propria disciplina d'insegnamento o chiedere allo studente la predisposizione di ricerche secondo le modalità riportate al precedente punto D. Lo studente, potrà richiedere in alternativa di svolgere attività a favore della comunità scolastica quali: attività di catalogazione di beni dell'istituto, sistemazione degli archivi, predisposizione di materiale didattico e amministrativo, la collaborazione con il personale ausiliario per la pulizia e sistemazione delle aule, ecc. Tali attività dovranno essere svolte in orario extrascolastico.

G. L'omissione di comunicazioni alla famiglia o la loro falsificazione, sarà sanzionata dal Coordinatore di classe o dal Dirigente scolastico o suo delegato con il richiamo scritto inserito nel fascicolo personale e comunicato alla famiglia. I genitori, se necessario, saranno invitati ad un colloquio chiarificatore con lo studente, da svolgersi alla presenza del Dirigente scolastico o del coordinatore di classe. L'omissione di comunicazioni alla famiglia di particolare importanza, potrà essere sanzionato dal Dirigente scolastico, anche con un giorno di sospensione con obbligo di frequenza.

H. Lo studente che nel corso della pausa pranzo o di attività extrascolastiche adotti un comportamento scorretto, potrà essere sospeso da tali attività per un periodo massimo che giunge fino al termine dell'anno scolastico. Il provvedimento è adottato dal Dirigente scolastico, ne viene data comunicazione scritta alla famiglia. Nei casi più gravi, il Dirigente scolastico potrà procedere alla convocazione del Consiglio di classe per l'adozione di un provvedimento di sospensione dalle attività scolastiche.

I. Allo studente sorpreso a fumare all'interno dell'istituto potrà essere comminata la sanzione amministrativa pecuniaria prevista dalla legge. Tale sanzione viene disposta dal Dirigente scolastico o dalla persona

specificatamente incaricata. Inoltre potrà essergli richiesta la redazione di una ricerca sugli effetti del tabagismo o la lettura di testi che trattino tale argomento o, in alternativa, la collaborazione nella pulizia delle aule in orario extrascolastico.

J. Allo studente che faccia uso del telefonino o di altre apparecchiature elettroniche non autorizzate durante le ore di lezione verrà ritirato il cellulare o l'apparecchiatura elettronica e riconsegnata solo al termine delle lezioni. Il docente, o il coordinatore di classe, o il Dirigente scolastico, valutata la gravità del comportamento specifico o il ripetersi del fatto, potranno disporre che la riconsegna avvenga solo in presenza di un genitore o di chi ne fa le veci. Il ritiro del cellulare o altra apparecchiatura elettronica dovrà essere segnalato sul registro e comunicato ai genitori con apposita annotazione sul diario dello studente. Il Coordinatore di classe o il Dirigente scolastico, valutata la situazione, può assegnare compiti aggiuntivi allo studente od anche decidere di procedere alla convoca del Consiglio di classe per l'adozione di un eventuale provvedimento disciplinare di sospensione.

K. L'uso di strumenti di registrazione visiva o sonora durante l'ora di lezione, se non autorizzato dal docente, può determinare il ritiro immediato dell'apparecchiatura elettronica mediante consegna alla cattedra ed eventuale richiamo disciplinare scritto. Se si tratta di apparecchio riproduttore o se l'apparecchio elettronico non è stato utilizzato per registrazioni audio/video, il docente procede alla riconsegna dell'apparecchio al termine delle lezioni. Se il docente verifica che vi è stata registrazione non autorizzata deve provvedere al ritiro dello strumento usato per la registrazione. Verrà chiesta la cancellazione della registrazione non autorizzata. In caso di rifiuto il fatto verrà denunciato all'autorità di polizia. L'eventuale pubblicazione sul web di registrazioni effettuate in classe in modo illecito, oltre alle sanzioni disciplinari, potrà determinare la denuncia all'autorità giudiziaria. Il comportamento se particolarmente grave, potrà essere sanzionato anche con la sospensione dalle lezioni. Il Coordinatore di classe o il Dirigente scolastico, valutata la situazione, decide se procedere alla convoca del Consiglio di classe per l'adozione dell'ulteriore provvedimento disciplinare.

L. Lo studente che si veste in modo inadeguato rispetto al decoro richiesto in ambito scolastico, che usa linguaggi volgari o comunque non rispettosi degli altri e del luogo in cui si è presenti, a seconda della situazione potranno essere richiamati in forma verbale, con annotazione del registro, con l'adozione di un formale provvedimento inserito nel fascicolo personale dello studente, con la sospensione con obbligo di frequenza, con la convoca del Consiglio di classe e l'adozione di un provvedimento di sospensione dalle lezioni.

M. Per lo studente che adotta comportamenti gravemente scorretti nell'ambito di attività didattiche esterne o di visite d'istruzione (quali ad esempio l'uso di sostanze stupefacenti, l'abuso di alcool,

l'allontanamento non autorizzato dall'albergo, avere rapporti sessuali, ecc), il docente responsabile dell'attività, se possibile dopo aver sentito il Dirigente scolastico, potrà disporre il rientro immediato a casa dello studente. Il Consiglio d'Istituto potrà successivamente disporre che la famiglia si faccia direttamente carico dei maggiori costi sostenuti per tale rientro. Il Consiglio di classe verrà convocato per l'adozione di ulteriori provvedimenti disciplinari.

N. Nel caso uno studente si comporti in modo scorretto all'interno dell'Istituto, durante la pausa pranzo, il Dirigente scolastico o suo delegato, potrà escluderlo per tutto l'anno dal diritto di fermarsi all'interno dell'Istituto nel corso della pausa pranzo e, in ragione della gravità dei comportamenti potrà convocare il Consiglio di classe per ulteriori provvedimenti.

Art. 28 Allontanamento di studenti che costituiscono un pericolo per la comunità scolastica.

Qualora uno studente abbia commesso gravi reati, anche in ambiti diversi da quello scolastico, o la sua presenza possa costituire un pericolo per l'incolumità delle persone, il Dirigente scolastico può disporre in via provvisoria all'allontanamento temporaneo dalla classe.

Contestualmente dovrà essere convocato il consiglio di classe con procedura d'urgenza e il Consiglio d'Istituto. Il Consiglio d'Istituto, sentito il parere del consiglio di classe potrà adottare in via definitiva il provvedimento di allontanamento temporaneo o revocarlo.

A seguito di un periodo di allontanamento, il reintegro dello studente nella comunità scolastica avrà luogo nel caso in cui siano venuti meno i motivi del pericolo o il processo educativo del giovane lo renda opportuno e possibile senza compromettere l'ordinata vita della comunità scolastica.

Il Consiglio d'Istituto, sentito il parere del Consiglio di Classe, potrà disporre l'allontanamento definitivo dello studente quando perduri una situazione in cui la presenza del ragazzo in istituto sia socialmente pericolosa.

Tale provvedimento viene adottato dopo aver sentito le ragioni dello studente, il parere dell'autorità giudiziaria o dei servizi sociali, previa consultazione del collegio docenti e dei rappresentanti degli studenti nel consiglio.

Art. 29 Organi disciplinari.

I seguenti organi sono incaricati di sanzionare comportamenti che violano la corretta disciplina scolastica degli studenti:

- I docenti disciplinari
- I docenti disposti alla vigilanza
- Il coordinatore di classe
- Il Dirigente scolastico;
- Il Consiglio di classe;
- La Giunta del Consiglio d'istituto.

Le rispettive competenze sono definite dalle norme di legge, dai regolamenti scolastici nazionali, dal presente regolamento d'Istituto.

Il Dirigente scolastico può riunire il collaboratore vicario e i coordinatori di classe interessati per valutare la situazione relativa a studenti che si comportano in modo scorretto in ambito scolastico o nel percorso casa-scuola. Può decidere la convocazione del Consiglio di classe e può applicare tutte quelle sanzioni che le norme, comprese quelle del presente regolamento, non riservano ad altri organi.

Le convocazioni del consiglio di classe per motivi disciplinari possono essere disposte con procedura d'urgenza con preavviso di un solo giorno.

Il consiglio di classe si riunisce in seduta plenaria, il Dirigente scolastico valuta l'opportunità di far partecipare anche con i rappresentanti degli studenti e dei genitori. La seduta è valida con la presenza della metà più uno dei suoi membri.

Preliminarmente il coordinatore di classe o il Dirigente scolastico illustra i fatti. Successivamente lo studente a cui carico si è aperto il procedimento, se convocato, potrà esporre le sue ragioni rispondendo anche ad eventuali domande che verranno poste. In tale fase, se invitati, potranno essere presenti anche i famigliari dello studente esprimendo il loro punto di vista.

Successivamente il consiglio di classe alla sola presenza dei suoi membri e nel pieno rispetto del diritto di riservatezza dello studente, delibera l'adozione dell'eventuale provvedimento. Nel caso di incompatibilità di uno dei suoi membri, questi non partecipa alla fase di decisione del provvedimento sanzionatorio.

Le sanzioni decise sono sempre immediatamente esecutive.

Il provvedimento di un organo disciplinare può essere annullato dal superiore gerarchico o dall'organo di garanzia.

NORME DI GARANZIA

Art. 30 Comitato di garanzia a tutela dei diritti degli studenti

E' costituito un organo di garanzia a favore degli studenti per assicurare la correttezza nell'applicazione delle sanzioni disciplinari.

Tale organo è composto:

- dal Dirigente scolastico;
- da due docenti scelti tra i rappresentanti in consiglio d'istituto o da essi designato;
- da uno studente eletto dal comitato studentesco;
- da un genitore scelto tra i rappresentanti in consiglio d'istituto o da essi designato.

Nel caso di incompatibilità di uno dei suoi membri, questi è sostituito dal membro supplente della stessa componente. Se l'incompatibilità riguarda il DS questi è sostituito dal suo collaboratore vicario o da altro docente, secondo l'ordine previsto per la sostituzione del dirigente in caso di assenza. L'organo di garanzia delibera validamente con la presenza di almeno tre membri.

La convoca, riportante l'ordine del giorno deve essere effettuata con almeno 5 giorni di preavviso.

Ai componenti dell'organo di garanzia deve essere messa a disposizione tutta la documentazione relativa alle situazioni che devono essere discusse.

L'organo di garanzia decide anche sui conflitti che sorgono all'interno dell'istituto in merito all'applicazione del presente regolamento, a tal proposito possono farvi ricorso gli studenti o chiunque ne abbia interesse.

Art. 31 Diritto di ricorso contro i provvedimenti disciplinari

Contro i provvedimenti di allontanamento temporaneo dalla comunità scolastica e gli altri provvedimenti disciplinari, lo studente o la famiglia può ricorrere al Comitato di Garanzia entro dieci giorni dall'avvenuta comunicazione.

Il ricorso non comporta la sospensione della sanzione. Se il Comitato di garanzia accoglierà positivamente il ricorso si darà luogo alla cancellazione del provvedimento o alla sua riformulazione nel rispetto delle norme disciplinari e procedurali.

PARTECIPAZIONE ORGANIZZATA DEGLI STUDENTI ALLA VITA SCOLASTICA

Art. 32 Diritto alla partecipazione alla vita scolastica e alle scelte d'istituto

E' diritto e dovere dello studente partecipare, individualmente od in modo organizzato, alle decisioni e alla gestione della vita scolastica, secondo le modalità e i termini previsti dal presente regolamento e dalle leggi vigenti.

Art. 33 I rappresentanti di classe

I rappresentanti di classe degli studenti, eletti secondo le modalità previste dalla normativa vigente, possono presentare ai singoli docenti e alle diverse istanze scolastiche, proposte, osservazioni, critiche e proteste in ordine alle scelte e alla gestione delle attività scolastiche ed extrascolastiche.

Coinvolgendo quando necessario anche gli altri studenti, collaborano per la realizzazione di iniziative, promuovono e organizzano la partecipazione degli studenti, cooperano nella gestione di alcune attività scolastiche.

Art. 34 Il comitato studentesco

L'insieme dei rappresentanti degli studenti di tutte le classi, dei rappresentanti d'istituto nella consulta provinciale e dei rappresentanti degli studenti nel Consiglio d'istituto, costituisce il comitato studentesco.

Tale organismo coordina l'attività degli studenti, predispone proposte per lo svolgimento di iniziative in ambito scolastico, effettua osservazioni propositive o critiche rispetto allo sviluppo della vita scolastica.

Si può riunire su convocazione del Dirigente scolastico, di almeno due rappresentanti degli studenti in Consiglio d'istituto, di almeno ¼ dei suoi componenti.

Il comitato si può riunire anche per parti separate afferenti ai corsi professionale e tecnico.

Gli studenti, se intendono effettuare la riunione durante le ore scolastiche devono presentare richiesta al Dirigente scolastico almeno cinque giorni prima, indicandone l'ordine del giorno. Al termine della riunione deve essere predisposto un verbale nel quale dovranno essere riportate le decisioni prese; il verbale viene depositato agli atti d'istituto.

Nell'arco dell'anno scolastico il comitato studentesco può riunirsi su iniziativa degli studenti nel corso delle ore di lezione per un tempo non superiore ai dieci moduli orari. Oltre tale tempo le riunioni devono svolgersi in orario extrascolastico.

Art. 35 Assemblee di classe

Gli studenti hanno diritto di riunirsi in assemblea di classe.

I rappresentanti di classe, o almeno la metà dei componenti la classe possono chiedere di svolgere un'assemblea durante le ore di lezione, la cui durata non può essere superiore a due moduli orari.

Durante le ore di lezione non possono svolgersi più di un'assemblea di classe al mese e comunque non nel mese conclusivo delle lezioni.

La richiesta, debitamente sottoscritta, deve essere presentata al coordinatore di classe, almeno 5 giorni prima, indicando in modo puntuale gli argomenti che si intendono trattare.

La richiesta stessa deve essere controfirmata dai docenti della classe nelle cui ore dovrebbe svolgersi l'assemblea.

Il coordinatore di classe, autorizzando lo svolgimento dell'assemblea lo annota nel registro di classe e ne dà comunicazione al Dirigente scolastico.

Al termine dell'assemblea i rappresentanti di classe redigono un verbale nel quale riportano le principali decisioni assunte. Il verbale deve essere consegnato entro due giorni al coordinatore di classe che, per tramite del Dirigente scolastico, provvede al suo inserimento agli atti.

La mancata consegna del verbale fa decadere il diritto d'assemblea per il mese successivo.

L'assemblea del mese di ottobre, nel corso della quale si svolge l'elezione dei rappresentanti di classe, è convocata dal Dirigente scolastico.

I docenti nelle cui ore si svolge l'assemblea devono garantire la vigilanza scegliendo, quando opportuno, modalità e forme tali da consentire una discussione libera e franca tra gli studenti ed un regolare andamento dell'assemblea. I suddetti hanno inoltre potere di intervento nel caso di violazione del regolamento o in caso di constatata impossibilità di ordinato svolgimento dell'assemblea.

Qualora l'assemblea si concluda prima dell'ora stabilita, insegnanti e studenti sono tenuti a riprendere l'attività didattica secondo il normale orario di lezione.

Art. 36 Assemblee d'istituto

Gli studenti hanno diritto di riunirsi in assemblea d'istituto. Di norma le assemblee devono essere svolte per parti separate (corsi, classi parallele, sedi) stante l'assenza di spazi capienti per contenere tutti gli studenti dell'Istituto.

Può essere convocata su richiesta dei rappresentanti degli studenti in consiglio d'istituto dei singoli corsi o della maggioranza della componente di corso del comitato studentesco o del 10% degli studenti del corso.

Nella richiesta, da consegnarsi al Dirigente scolastico con almeno sette giorni di anticipo, deve essere indicata: la data proposta, gli argomenti che si intendono trattare, le modalità di svolgimento dell'assemblea, gli studenti responsabili della gestione dell'assemblea.

Gli studenti hanno diritto a un giorno di assemblea al mese, ma questa non può avere luogo nell'ultimo mese di lezione. Le assemblee non possono svolgersi sempre nello stesso giorno della settimana.

Al termine dell'assemblea gli studenti responsabili della sua gestione redigono un verbale nel quale riportano le principali decisioni assunte e/o delle attività svolte con una valutazione della loro riuscita. Il verbale deve essere consegnato entro due giorni al Dirigente scolastico, che provvede al suo inserimento agli atti. La mancata consegna del verbale fa decadere il diritto d'assemblea per il mese successivo.

In non più di quattro assemblee gli studenti possono invitare esperti esterni per trattare di tematiche particolari. La presenza di tali esperti deve essere richiesta con almeno dieci giorni di anticipo ed autorizzata dalla Giunta del Consiglio d'istituto.

A richiesta degli studenti, le ore d'assemblea possono essere utilizzate per lo svolgimento di attività di ricerca, seminari o lavori di gruppo o altre attività collettive volte a favorire l'aggregazione studentesca.

L'assemblea degli studenti deve darsi un suo regolamento che viene inviato per conoscenza al consiglio d'istituto.

Il Dirigente scolastico predispone, per la durata dell'assemblea, un servizio di vigilanza, con facoltà di scegliere, quando opportuno, modalità e forme tali da consentire una discussione libera e franca tra gli studenti e garantire un corretto andamento dell'assemblea. Il servizio di vigilanza ha inoltre potere di intervento nel caso di violazione del regolamento o in caso di constatata impossibilità di ordinato svolgimento dell'assemblea.

Qualora l'assemblea si concluda prima dell'ora stabilita, insegnanti e studenti sono tenuti a riprendere l'attività didattica secondo il normale orario di lezione.

Art. 37 Diritto di riunione

Gli studenti hanno diritto di riunirsi nei locali della scuola fuori dall'orario scolastico.

La richiesta dell'uso dei locali deve essere presentata al Dirigente scolastico con almeno cinque giorni d'anticipo. In essa deve indicarsi l'oggetto della riunione, le attività che si intendono svolgere, il numero presunto dei presenti, il nome di almeno uno studente maggiorenne. Quest'ultimo dovrà essere presente, assumendosi tutte le responsabilità di vigilanza, dovrà assicurare il corretto svolgimento della riunione e garantire il corretto uso dei locali.

Nel caso che nessuno degli studenti sia maggiorenne, l'attività di vigilanza può essere richiesta a un docente o in via subordinata a un non docente. Colui che si assume la responsabilità della riunione si impegna ad essere presente, ad effettuare la dovuta vigilanza, a garantire il regolare svolgimento e il corretto uso dei locali.

Il Dirigente scolastico, per motivate ragioni, può concordare con i richiedenti che la riunione avvenga in giorni od orari diversi da quelli indicati.

Art. 38 Diritto di associazione

Gli studenti hanno diritto ad associarsi all'interno della scuola con un rapporto duraturo di organizzazione e cooperazione per raggiungere qualunque scopo che non sia vietato dalla legge.

Costituendosi in associazione studentesca sottoscrivono un atto nel quale devono essere indicati coloro che fanno parte dell'associazione, i responsabili, i fini che intendono perseguire e la durata prevista dell'associazione. Contestualmente predispongono uno statuto con il quale ne regolano l'organizzazione e le modalità operative.

I documenti costitutivi dell'associazione devono essere sottoscritti davanti al Dirigente scolastico e ad esso consegnati per la conservazione.

L'istituto, nello svolgere la sua attività, collabora con le associazioni studentesche presenti e può coinvolgerle nelle iniziative la cui natura o scopo è affine a quelli dell'associazione.

RAPPORTI SCUOLA - FAMIGLIA

Art. 39 Finalità

La Scuola intende stabilire con le Famiglie una fattiva collaborazione per la realizzazione degli obiettivi di formazione umana, culturale e professionale degli studenti.

A tal fine saranno attuate le iniziative promosse dagli Organi Collegiali.

Art. 40 Famiglie e il piano dell'offerta formativa

Le famiglie chiedendo l'iscrizione dei propri figli accettano il piano dell'offerta formativa. Possono esigere che il piano dell'offerta formativa, venga attuato con il dovuto rigore. Concorrono alla definizione e aggiornamento del POF partecipando all'attività degli Organi Collegiali, secondo le modalità previste dalla legge e dal presente regolamento.

Art. 41 Diritti e doveri delle famiglie

Le famiglie degli studenti possono far valere nei confronti dell'Istituto i diritti che a loro derivano dal presente regolamento e da altre norme in vigore; contestualmente devono rispettare gli obblighi che su di loro gravano.

Art. 42 Rapporti docenti famiglie – ricevimento parenti

Le famiglie degli studenti, nella persona dei genitori o di coloro che ne esercitano le funzioni, hanno diritto di ricevere tutte le informazioni utili a conoscere le competenze acquisite, le modalità con cui lo studente si rapporta nel dialogo educativo, gli obiettivi che ancora devono essere raggiunti.

Gli incontri dei docenti con le famiglie avverranno durante l'ora settimanale che ogni insegnante metterà a disposizione ad inizio anno scolastico. In via eccezionale il ricevimento potrà avvenire anche in orario non stabilito, previo accordo con il docente.

Sarà cura delle Segreterie stendere un quadro completo degli orari.

Art. 43 Diritto di visione degli atti

La famiglia dello studente, o chi esercita legalmente la funzione genitoriale, ha diritto di prendere visione di tutti i documenti scolastici che riguardano l'allievo.

L'istituto predispone un sistema informatico che consente alle famiglie di accedere via web ad una pagina elettronica nella quale sono registrate le assenze dello studente e le valutazioni conseguite.

Nel caso di consegna allo studente di compiti già corretti, le relative valutazioni dovranno già essere riportate nel registro personale del professore. La mancata restituzione del compito non inficia la validità della valutazione espressa e comporta l'adozione disciplinare nel caso sia dovuta alla negligenza dello studente. La famiglia dovrà presentare una dichiarazione scritta al Dirigente scolastico nella quale si denunci l'avvenuto smarrimento e si illustri la situazione che ha determinato il fatto.

Nel caso di richiesta di visione di un documento, deve essere presentata una richiesta scritta in carta semplice; alla stesura di tale richiesta è tenuto a collaborare il personale della scuola.

Quanto prima, e comunque non oltre i trenta giorni dalla richiesta, i documenti dovranno essere messi a disposizione dal responsabile amministrativo, previa autorizzazione del Dirigente scolastico.

La famiglia potrà chiedere che le sia rilasciata una copia dei documenti; nel caso di atti particolarmente voluminosi dovrà concorrere alle spese di riproduzione, così come previsto dalla legge.

Art. 44 Comunicazioni scuola – famiglia

Salvo diversa disposizione, le comunicazioni devono essere trasmesse mediante circolare distribuita ad ogni allievo con allegata ricevuta firmata dal genitore che ha depositato la firma presso l'ufficio di Segreteria.

I rappresentanti di classe cureranno la raccolta dei fogli di ricevuta e li consegneranno al Coordinatore di classe che effettuerà i dovuti riscontri.

Le pagelle e, quando previsto, le comunicazioni ed i documenti di maggiore importanza, saranno raccolti e controllati direttamente dal coordinatore di classe.

Le comunicazioni brevi e di minore importanza saranno fatte trascrivere sul diario e saranno riportate nel registro di classe. Il docente della prima ora del giorno successivo alla loro notifica controllerà l'avvenuta firma per ricevuta e richiamerà con annotazione sul registro, gli allievi che non hanno provveduto a riportare la comunicazione alla famiglia.

Le famiglie e gli studenti accedendo al sito internet dell'Istituto, **www.iisbo.it**, possono prendere visione del piano dell'offerta formativa nella sua versione integrale, del regolamento d'istituto, della programmazione didattica dei singoli docenti.

Art. 45 Valutazioni periodiche degli studenti.

Le valutazioni periodiche degli allievi avvengono al termine di ogni quadrimestre, a seguito di formale scrutinio. I tempi e le modalità di pagellini infraquadrimestrali sono determinati nel Piano dell'Offerta Formativa; essi potranno differire nell'ambito dei diversi corsi.

Al termine degli scrutini di fine quadrimestre sarà trasmessa alle famiglie la pagella scolastica.

La nota relativa alla valutazione infraquadrimestrale e la pagella dovranno essere firmate da un genitore o da chi ne fa le veci, anche se lo studente è maggiorenne, essendo considerati tali documenti come strumento di comunicazione scuola-famiglia.

Sarà cura del coordinatore di classe raccogliere sia la nota infraquadrimestrale sia la pagella e verificare che le firme dei genitori corrispondano a quelle depositate presso l'istituto.

Al termine degli scrutini finali i risultati conseguiti dai singoli studenti saranno esposti all'albo dell'istituto.

Art. 46 Problematiche alunno/docente

Nel caso sussistano problematiche particolari che coinvolgano un singolo allievo e un docente è opportuno che queste siano affrontate prioritariamente dagli interessati. Qualora la famiglia rilevi il perdurare dei problemi dovrà contattare il docente al fine di affrontare la situazione nel corso di un colloquio. Se i genitori lo riterranno opportuno, potranno informare il Dirigente scolastico e il coordinatore di classe.

Art. 47 Problematiche allievo/i in situazione di handicap e consiglio di classe

Qualora la famiglia di uno studente in situazione di handicap o persone specializzate che lo seguano constatino l'emergere di un rilevante problema nei rapporti con la classe o con i docenti oppure sopravvengano nuove problematiche per il ragazzo, dovranno essere messi a conoscenza in maniera tempestiva il coordinatore di classe e il docente di sostegno che, unitamente al Dirigente scolastico, valuteranno le modalità da seguire per informare l'intero consiglio di classe ed affrontare collegialmente il problema emerso.

Art. 48 I consigli di classe

I genitori hanno il diritto – dovere di partecipare alle elezioni dei loro rappresentanti negli organi collegiali.

I genitori quando sono convocati per l'elezione dei rappresentanti nei consigli di classe devono essere informati sulla programmazione didattica ed educativa e possono collegialmente discutere le richieste da presentare ai rispettivi consigli.

I consigli di classe sono convocati con la presenza dei rappresentanti degli studenti e dei genitori, nei casi previsti dalla legge e dal presente regolamento.

Le convocazioni scritte devono giungere ai rappresentanti per tramite degli studenti almeno cinque giorni prima o inviate per posta almeno otto giorni prima.

Nel caso di convocazione urgente il preavviso è limitato a 48 ore e potrà avvenire anche per fonogramma.

E' data facoltà al Dirigente scolastico di prevedere la convoca di consigli di classe aperti a tutti i genitori e a tutti gli studenti, per affrontare collegialmente le problematiche legate all'attività didattica ed educativa nella classe.

LA FUNZIONE DOCENTE E RAPPORTI CON GLI STUDENTI

Art. 49 Professionalità docente

I docenti devono svolgere la loro funzione con professionalità, ponendo in campo tutte le loro competenze per formare e concorrere ad educare lo studente.

Il docente deve porre al centro della sua attività l'attenzione allo studente come persona in formazione.

Deve garantire la corretta manifestazione del pensiero dell'allievo rispettando le idee, la fede religiosa, la diversità culturale.

Il docente non può svolgere attività di propaganda politica o altre attività che in modo consapevole e preordinato siano tese a condizionare le idee e l'agire dello studente.

Art. 50 Difficoltà di rapporto studenti-docenti

Qualora emergano delle difficoltà nei rapporti studenti-docenti queste devono essere affrontate prioritariamente attraverso il dialogo ed il confronto tra gli interessati. Nell'eventualità che ciò non sia possibile o che il dialogo non produca effetti, gli studenti possono richiedere l'intervento del Dirigente scolastico in funzione di mediazione o promozione del confronto stesso.

Art. 51 Esposti a carico dei docenti

Gli studenti o le loro famiglie, dopo aver prima cercato un dialogo positivo con l'insegnante, qualora questo non abbia prodotto effetti, hanno diritto di presentare al Dirigente scolastico un esposto scritto nei confronti del docente che:

- Non assolva ai suoi compiti;
- Ponga in atto comportamenti che violano la libertà o la dignità dei singoli studenti o della classe;
- Utilizzi il tempo scolastico per svolgere attività estranee al suo compito d'insegnante.

Il Dirigente scolastico informa il docente interessato dell'esposto ricevuto ed avvia una preliminare verifica della fondatezza delle osservazioni in esso contenute. Nel caso emergano elementi di riscontro rispetto alle osservazioni formulate nell'esposto, a seconda della loro gravità e dei riscontri avuti, può:

- * convocare il docente per un colloquio nel corso del quale verificare le motivazioni che lo hanno indotto ad assumere un comportamento non adeguato alla situazione, cercando contestualmente di individuare diverse modalità relazionali utili a migliorare il rapporto educativo;
- * evidenziare al docente, con un atto scritto, quali siano i suoi doveri e quali comportamenti sia tenuto a mantenere;
- * verificare personalmente l'attività del docente. In tale caso il Dirigente scolastico può farsi affiancare da un docente del comitato di valutazione o da altro docente della stessa disciplina o di disciplina affine.
- * chiedere che l'attività del docente venga sottoposta a verifica da parte di un ispettore scolastico;
- * aprire un formale procedimento disciplinare a carico del docente previa una contestazione scritta degli addebiti.

Il presentatore dell'esposto ha diritto ad avere riscontro rispetto a quanto osservato entro 30 giorni dalla data di presentazione. Qualora rilevi il mancato intervento del Dirigente scolastico o dissenta dal suo agire, può ricorrere al competente Dirigente dell'amministrazione scolastica periferica.

NORME DIVERSE RIGUARDANTI LA VITA INTERNA D'ISTITUTO

Art. 52 Apertura della scuola

L'Istituto viene aperto nei giorni di lezione alle ore 7,30. Fino a 5 minuti prima dell'inizio delle lezioni, gli studenti non possono accedere ai piani ma devono sostare nell'atrio d'ingresso sotto la vigilanza del personale scolastico. Per alcuni casi specifici il Dirigente scolastico potrà consentire l'accesso anticipato in aula.

Negli orari di apertura della scuola, i locali sono accessibili anche per lo svolgimento di tutte le attività collaterali autorizzate quali le riunioni degli organi collegiali, i corsi di sostegno, le attività integrative, conferenze e dibattiti, riunioni studentesche, ecc. In tali occasioni il Dirigente scolastico si impegna ad assicurare un ordinato servizio del personale ausiliario e a verificare che sia assicurata la vigilanza.

Art. 53 Orario scolastico

L'orario delle attività scolastiche è stabilito annualmente dal Dirigente scolastico che lo predispone in collaborazione con la commissione organizzazione e il personale amministrativo.

L'orario delle lezioni nei diversi plessi è determinato sulla base delle esigenze didattiche e di quelle relative ai mezzi di trasporto pubblico.

Alunni e docenti devono recarsi in aula cinque minuti prima dell'inizio delle lezioni.

Per ragioni di sicurezza, le porte dell'istituto verranno chiuse al termine dell'orario d'ingresso, in tal caso il personale scolastico provvederà ad aprirle su chiamata. Gli studenti che giungono in ritardo, per ragioni diverse da cause legate ai mezzi pubblici di trasporto, potranno entrare in istituto se gli viene consentito, in caso contrario dovranno attendere fuori fino a 5 minuti prima dell'avvio della seconda ora di lezione.

Art. 54 Comportamento all'interno dell'Istituto e vigilanza

Gli studenti e il personale della scuola sono tenuti a mantenere in istituto un comportamento corretto, rispettoso delle persone e delle cose. E' fatto divieto assoluto di fumare all'interno dell'Istituto. A chiunque verrà sorpreso a fumare, saranno comminate le sanzioni di legge. Agli studenti che non abbiano problemi di deambulazione è fatto divieto d'uso dell'ascensore. L'ingresso, e l'uscita degli alunni dall'istituto sono vigilati dai collaboratori scolastici secondo apposite turnazioni. Gli intervalli dalle lezioni sono vigilati dagli insegnanti presenti in classe nell'ora precedente l'intervallo o secondo apposite turnazioni. Gli spostamenti degli alunni all'interno dell'istituto e all'esterno, nel caso si tratti di spostamenti tra sedi, devono avvenire con sollecitudine e ordinatamente, eventualmente sotto la sorveglianza del personale ausiliario o dei docenti.

In occasione del cambio degli insegnanti, che dovrà essere effettuato con rapidità, gli studenti devono restare in aula e mantenere un comportamento autocontrollato.

Durante l'intervallo di metà mattinata gli studenti possono uscire nel giardino retrostante l'Istituto (per la sede "Sella") ed interno all'Istituto (per la sede "Motta"), senza sostare sulle scale antincendio laddove l'accesso avviene attraverso di queste. Per accedervi devono utilizzare la porta d'uscita che viene loro indicata. Gli studenti non deambulanti, se assistiti da un docente o dal personale ATA, possono sostare anche in luoghi esterni diversi che saranno loro indicati.

Art. 55 Pausa pranzo

L'Istituto consente agli studenti di fermarsi all'interno dell'edificio durante la pausa pranzo, i docenti effettuano la necessaria vigilanza secondo apposite turnazioni. I collaboratori scolastici non impegnati nei turni di vigilanza in ingresso partecipano alla sorveglianza. La vigilanza sarà assicurata per i soli alunni presenti all'interno dell'edificio negli spazi che verranno loro indicati. **L'istituto non risponde per coloro che hanno deciso di abbandonare la scuola durante il periodo d'interruzione delle lezioni.**

La porta d'ingresso della scuola viene chiusa al termine delle lezioni del mattino dopo l'uscita degli allievi; viene riaperta cinque minuti prima dell'inizio delle lezioni pomeridiane.

Le regole che attengono la fruizione degli spazi scolastici durante la pausa pranzo, saranno definite nei singoli plessi in base alle diverse esigenze.

Art. 56 Ritardi degli studenti

Gli studenti devono essere presenti in aula puntuali all'inizio delle lezioni.

I ritardi devono essere motivati.

Il docente della prima ora è tenuto ad effettuare **subito** l'appello e a riportare le assenze sul registro di classe.

L'insegnante della prima ora, in presenza di ritardi collettivi dovuti ai mezzi di trasporto pubblici, provvederà all'ammissione annotando sul registro la provenienza del mezzo pubblico giunto in ritardo ed eventualmente dandone comunicazione alla segreteria per gli accertamenti del caso.

Gli alunni che per ragioni personali **occasionalmente** giungono in ritardo entro i primi cinque minuti della lezione, possono essere ammessi dal docente della classe a sua discrezione.

Per ritardi di durata superiore ai cinque minuti, non dovuti ai mezzi pubblici di trasporto, lo studente nello stesso giorno, o nel giorno successivo, dovrà presentare giustificazione scritta, firmata dai genitori se minorenni. Comunque di norma non viene ammesso alle lezioni se non a partire dall'ora successiva. L'ammissione in classe durante la prima ora di lezione, di norma, è consentita nel caso in cui siano in corso di svolgimento verifiche scritte o se autorizzata dal Dirigente scolastico o suo delegato.

L'ammissione in classe in ore successive alla prima è disposta dal Dirigente scolastico o da un suo delegato.

Nel caso di ritardi sistematici, l'allievo verrà ammonito e il comportamento scorretto sarà comunicato ai genitori.

Nel caso l'allievo non presenti la giustificazione del ritardo entro due giorni, il Dirigente scolastico o il suo delegato possono disporre la sospensione dell'allievo con obbligo di frequenza e obbligo di sottostare comunque alle verifiche.

Non sono ammessi ritardi oltre la prima ora. Ammissioni in ore successive alla prima di norma sono possibili solo se sono state comunicate il giorno antecedente con giustificazione scritta e firmata sul libretto e annotate sul registro, oppure se vi è una dichiarazione del medico o dell'ospedale che attesti che l'alunno sia stato sottoposto a prestazione sanitaria. Il Dirigente scolastico, o il suo Vicario o chi ne svolge le funzioni, per ragioni particolari possono decidere di ammettere dopo la seconda ora.

Art. 57 Permessi d'uscita anticipata

Gli studenti non possono lasciare l'istituto nel corso delle lezioni, se non in possesso d'autorizzazione scritta del Dirigente scolastico o di un suo delegato.

L'autorizzazione all'uscita anticipata sarà concessa solo per validi motivi, in presenza di una richiesta motivata a firma del genitore, nel caso di studenti minorenni. La richiesta deve essere presentata di norma almeno il giorno prima. Solo nei casi gravi ed urgenti saranno emesse autorizzazioni relative allo stesso giorno in cui è presentata la richiesta, previo contatto telefonico con la famiglia da parte del Dirigente scolastico o suo delegato. Il Dirigente scolastico o chi ne svolge le funzioni, ha il diritto di accertare la validità delle motivazioni presentate dagli allievi, anche se maggiorenni.

Nei casi di malessere dello studente il Dirigente scolastico o suo delegato valuterà se invitare telefonicamente i genitori (o chi ne fa le veci) a prelevare lo studente prima del termine delle lezioni. Nel caso di malessere, di norma, anche lo studente maggiorenne può lasciare l'istituto solo se accompagnato. Salvo casi eccezionali, le uscite anticipate per motivi di salute sono possibili solo in presenza di un accompagnatore dello studente.

Nei casi più gravi di malessere, l'istituto dovrà chiedere l'intervento del medico condotto dello studente o di altro medico che opera sul territorio o del servizio di pronto soccorso.

Il Dirigente scolastico, potrà autorizzare in via permanente l'uscita anticipata di alcuni minuti per quegli studenti i cui mezzi di trasporto pubblici abbiano un orario non conciliabile con l'orario scolastico.

Art. 58 Uscita temporanea dall'aula

Durante le ore di lezione, l'uscita dall'aula non è possibile se non per giustificati motivi e in presenza di autorizzazione verbale del docente che, di volta in volta e sotto la propria responsabilità, valuterà se permettere l'uscita.

Non potrà uscire dall'aula più di uno studente alla volta e per il tempo strettamente necessario.

Salvo casi eccezionali, non è ammesso uscire dall'aula per recarsi ai servizi nella prima ora della mattinata, nell'ora successiva all'intervallo e nella prima ora delle lezioni pomeridiane.

Durante le lezioni gli studenti non possono fare uso dei distributori automatici di bevande e alimenti.

Il docente eviterà di consentire l'allontanamento dall'aula degli alunni che si comportano in modo scorretto.

Durante le ore di lezione può essere autorizzata l'uscita di più ragazzi per lo svolgimento di attività didattiche svolte sotto la responsabilità di un docente o per attività scolastiche o extrascolastiche autorizzate dal Dirigente

scolastico o dal responsabile di sede. Tali uscite vanno riportate sul registro di classe e motivate.

Art. 59 Norme attinenti le attività di educazione fisica

L'allievo indisposto può richiedere in forma scritta l'esonero temporaneo dalla lezione di educazione fisica. Per gli studenti minorenni la richiesta deve essere sottoscritta dall'esercente la potestà genitoriale, sono fatti salvi i casi di malessere evidente e riscontrato dal docente, verificatosi nel corso delle lezioni. In tal caso è il docente a concedere l'esonero dalla lezione.

Nel caso lo studente presenti istanza per esonero dalle attività pratiche per periodi pari o superiori a tre settimane, l'istanza motivata dovrà essere redatta in carta semplice, sottoscritta dai genitori o dall'allievo se maggiorenne, e rivolta al Dirigente scolastico, di norma accompagnata da certificato medico attestante l'impedimento a svolgere l'attività.

In mancanza di certificato medico, il Dirigente, nel corso di un colloquio con l'allievo, vaglierà i motivi della richiesta d'esonero e dovrà deciderne la concessione. Al colloquio parteciperà anche il docente ed eventualmente i genitori, se la loro presenza è ritenuta necessaria dal Dirigente scolastico. Nel caso lo ritenga opportuno, il Dirigente scolastico potrà richiedere un certificato medico, al fine di ottenere una valutazione oggettiva circa l'impossibilità, totale o parziale, di svolgere l'attività pratica di educazione fisica.

Il docente attribuirà all'allievo, esonerato dalla lezione lo studio di parte di testi, o di dispense, rispetto alle quali procederà a verificare l'apprendimento realizzato dall'allievo. Il docente può disporre che gli studenti che non effettuano l'attività pratica, debbano svolgere altra attività ad essa sostitutiva.

Gli studenti esonerati in via permanente o temporanea dalle attività di educazione fisica, sono tenuti a restare in palestra con i propri compagni.

Durante le ore di educazione fisica è fatto divieto di uso di piercing od oggetti che possano causare danno ad altri studenti.

L'uso di piercing, anelli, orecchini o altri oggetti che possono recare danno solo alle persone che li portano, viene effettuato sotto la responsabilità dello studente e del genitore, se minorenne, che se ne assumono la responsabilità.

Il docente di educazione fisica può non far partecipare alle lezioni allievi che violino la presente norma, o siano sprovvisti di abbigliamento idoneo all'attività fisica, dandone comunicazione scritta al genitore.

Art. 60 Studenti che non si avvalgono dell'insegnamento della religione cattolica.

Gli studenti che non si avvalgono dell'insegnamento della religione cattolica possono richiedere:

- di svolgere attività didattiche formative, attività di studio e/o ricerche individuali
- di uscire dalla scuola secondo queste modalità: nel caso in cui la lezione di R.C. sia alla 1^a ora della giornata o del pomeriggio, lo studente entra alla 2^a ora di lezione; nel caso in cui la lezione di R.C. sia all'ultima ora di lezione della mattinata o del pomeriggio, lo studente esce al termine della penultima ora di lezione; nel caso in cui la lezione di R.C. sia in orario intermedio lo studente deve uscire

dall'istituto e rientrare 5 minuti prima dell'inizio della lezione successiva.

Qualora lo studente chieda di restare in istituto, dovrà sostare in zone appositamente dedicate. La sorveglianza sarà svolta dal personale ausiliario o da personale docente avente secondo apposite disposizioni del Dirigente Scolastico.

La predisposizione di attività alternative all'ora di religione è subordinata alla disponibilità delle necessarie risorse umane e finanziarie.

Art. 61 Assenze degli studenti

Lo studente può assentarsi dalle lezioni solo in caso di malattia o altro valido e giustificabile motivo. Per disposizione di legge, gli studenti che effettuano assenze per oltre il 25% delle ore di lezione, non potranno essere ammessi all'anno successivo o agli esami conclusivi del ciclo. La presenza di situazioni eccezionali deve essere preventivamente comunicata alla dirigenza dell'Istituto e appositamente documentata. In base alla documentazione ricevuta e alle informazioni raccolte, si provvederà a riconoscere o meno la situazione di eccezionalità che rende possibile una parziale deroga al rispetto della frequenza ai corsi richiesta.

E' compito dell'insegnante della prima ora riportare subito sul registro di classe i nomi degli studenti assenti.

L'assenza deve essere comunicata alla scuola mediante la compilazione dell'apposito libretto; per gli studenti o le studentesse minorenni deve essere apposta la firma di un genitore (o chi esercita la potestà genitoriale). Nel caso di studenti o studentesse maggiorenni che sottoscrivano l'assenza, la scuola si riserva di accertarne la motivazione consultando la famiglia.

L'assenza pomeridiana è considerata uscita anticipata; quindi, deve essere comunicata il giorno precedente. L'assenza pomeridiana imprevista deve essere debitamente motivata e sempre e comunque, comunicata il giorno seguente mediante l'apposito libretto e telefonata al delegato del Dirigente Scolastico. Nel caso di studenti o studentesse maggiorenni che sottoscrivano l'uscita anticipata, la scuola si riserva di accertarne la motivazione consultando la famiglia.

Sarà cura del docente della prima ora ritirare il libretto delle giustificazioni e trasmetterlo all'ufficio di presidenza, annotando sul registro l'avvenuto ritiro del libretto delle giustificazioni. La giustificazione dell'assenza è disposta dall'ufficio di presidenza.

Il rientro in classe è possibile solo se lo studente non è affetto da malattie contagiose in corso. Il genitore o colui che sottoscrive la giustificazione per il rientro in classe si assume la responsabilità civile e penale rispetto al rispetto delle norme di prevenzione della diffusione di situazioni di contagio.

L'istituto, nei casi di dubbio circa la salute dell'allievo, legata all'eventuale presenza di malattie contagiose in corso, a tutela della comunità e dell'allievo stesso, può richiedere, a proprie spese, la certificazione attestante il fatto che lo studente non è affetto da malattie infettive.

Nel caso l'allievo non presenti la giustificazione del ritardo entro tre giorni, il Dirigente scolastico o il suo delegato dispone la sospensione dell'allievo, con obbligo di frequenza e obbligo di sottostare comunque alle verifiche e ne viene data comunicazione alla famiglia.

Nel giorno in cui avviene l'assenza, il ritardo o l'uscita anticipata, di norma, alle famiglie che hanno lasciato il recapito di telefonia mobile, viene trasmessa una comunicazione via sms. Nel caso di assenze che si protraggono oltre le due settimane, il docente coordinatore di classe deve mettersi in contatto con le famiglie telefonicamente, e verificare le ragioni dell'assenza. Qualora non sia possibile la comunicazione telefonica, si procede con la comunicazione scritta.

I docenti che rilevino l'effettuarsi di assenze "strategiche" degli studenti, possono mettersi immediatamente in comunicazione con la famiglia per verificare le reali cause dell'assenza e ne danno comunicazione al coordinatore di classe. Il verificarsi di assenze ripetute in concomitanza di verifiche (scritte od orali) può determinare l'adozione di un provvedimento di ammonizione. Il rispetto degli impegni scolastici è uno degli elementi di valutazione che determinano l'assegnazione del voto di condotta.

Nel caso in cui il ritardo nella comunicazione dell'assenza superi due giorni, lo studente o la studentessa è ammonito/a; tale eventualità condiziona il voto di condotta.

Il libretto delle giustificazioni deve essere consegnato personalmente alla persona che esercita la potestà parentale sullo studente, o a un genitore, anche se lo studente è maggiorenne. Completati gli spazi disponibili in un libretto, occorre procedere al ritiro di uno nuovo secondo le modalità sopra esposte e stabilite da apposita delibera del consiglio d'Istituto.

Art. 62 Annotazioni sul registro di classe

I docenti devono annotare puntualmente sul registro di classe l'attività svolta, i compiti in classe e le verifiche collettive programmate.

Devono essere riportate, a cura del docente della prima ora, le assenze degli alunni e i libretti delle giustificazioni presentati.

Il registro di classe è a disposizione degli studenti che devono consultarlo dopo ogni assenza al fine di prendere nota degli argomenti svolti, dei compiti assegnati, delle verifiche programmate.

A cura dell'insegnante che ne dà comunicazione devono essere annotati eventuali impegni della classe o di alcuni componenti, l'avvenuta lettura di circolari, la consegna di comunicazioni alle famiglie.

La necessità di provvedere ad un eventuale controllo delle firme in calce ad una circolare o ad una comunicazione deve essere annotata sul registro di classe nel giorno in cui deve essere effettuata. Nel caso in cui non sia stato incaricato il docente coordinatore di classe della verifica dell'avvenuta consegna della comunicazione alle famiglie, è **il docente della prima ora** che dovrà provvedere ad effettuare il controllo, annotando sul registro nome e cognome di coloro che hanno ommesso di far firmare la comunicazione.

Art. 63 Spazi per la comunicazione

Apposite bacheche sono messe liberamente a disposizione delle varie componenti la comunità scolastica, per l'informazione all'interno dell'istituto. In ogni classe, previa autorizzazione del docente coordinatore, può essere predisposto un ulteriore spazio di comunicazione.

Presso l'albo d'istituto devono essere esposti tutti quegli atti per i quali la legge o i regolamenti prevedono la pubblicazione.

Una bacheca è riservata alle comunicazioni sindacali ed è liberamente gestita dal personale della scuola previo avviso al Dirigente scolastico.

Il Dirigente scolastico può autorizzare la distribuzione di materiale proveniente dall'esterno. In alcuni casi può richiedere l'opinione della giunta esecutiva del consiglio d'istituto che, nell'esprimersi, formula un parere vincolante.

MODIFICA DEI DOCUMENTI CHE COSTITUISCONO IL CONTRATTO FORMATIVO DELLA SCUOLA E NORME FINALI.

Art. 64 Norme procedurali per l'adozione di modifiche sostanziali al POF o al regolamento scolastico

Il Consiglio studentesco, il Collegio docenti, il dirigente scolastico, l'assemblea del personale ATA, possono proporre modifiche al Piano dell'Offerta formativa, al presente regolamento e agli altri regolamenti dell'Istituto.

Ogni proposta di modifica sostanziale del Piano dell'offerta formativa e del presente regolamento viene sottoposta al parere del Collegio docenti e su richiesta dei rappresentanti degli studenti si procede alla consultazione degli allievi.

Le modalità di consultazione degli studenti vengono concordate di volta in volta, tra il dirigente scolastico e i rappresentanti degli studenti in ragione dell'importanza delle modifiche proposte.

Gli studenti esprimono il proprio parere consultivo positivo o negativo e possono avanzare eventuali proposte alternative o aggiuntive redigendo apposito verbale.

Il Consiglio d'Istituto, prima di assumere le decisioni di sua competenza, deve prendere visione dei pareri espressi e delle eventuali proposte aggiuntive o alternative avanzate.

Art. 65 Diritto di ricorso per violazione dello statuto delle studentesse e degli studenti

Ogni membro della comunità scolastica, singolo o in gruppo, qualora ritenga che il presente regolamento o altri atti dell'istituto violino lo "Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria" può presentare ricorso al Comitato di garanzia a tutela dei diritti degli studenti dell'Istituto. Contro le decisioni del Comitato di garanzia si può presentare ricorso presso il dirigente dell'amministrazione scolastica periferica.

Il diritto di ricorso è sempre esercitabile nei confronti degli atti che contengono regole normative.

Nei confronti di provvedimenti specifici che contengono decisioni operative che si ritiene essere lesive dello "Statuto", il ricorso al Comitato di garanzia o al dirigente dell'amministrazione scolastica periferica deve essere presentato entro dieci giorni dall'avvenuta comunicazione formale del provvedimento all'interessato o dall'affissione all'albo dell'Istituto. I provvedimenti, diversi dalle sanzioni disciplinari, restano sospesi per il periodo di tempo entro il quale può essere esercitato il diritto di ricorso, salvo nei casi in cui l'immediata attuazione è condizione necessaria alla loro efficacia nel perseguire l'obiettivo per il quale sono stati emanati.

Ogni ricorso deve essere motivato e fatto pervenire per conoscenza al Dirigente scolastico, che può disporre la sospensione cautelativa dell'atto contestato.